

## R7 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRES

### 7.1

Nel **rigo RN1**, va indicato :

- in **colonna 1**, l'importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall'art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo (vedere in **Appendice** la voce "Decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito in L. 14.05.2005, n. 80 (c.d. Decreto competitività)");

- in **colonna 2**, il reddito di rigo RF61 (e/o RF73, col. 2), al netto dell'importo indicato in colonna 2.

Nel **rigo RN2**, va indicata la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo RF62 (al netto di quanto indicato nel rigo RF73, col. 2). Se l'importo del rigo RF62 è inferiore a quello indicato nel rigo RF73, col. 2, la differenza tra RF62 e RF73, col. 2, va riportata nel rigo RN1, colonna 2.

Nel **rigo RN4, colonna 2**, va indicato l'importo delle perdite non compensate di cui al quadro RF, rigo RF59, colonna 1 o RF73, colonna 1 (qualora sia compilata la sezione delle società sportive dilettantistiche) nonché l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, da evidenziare anche in **colonna 1**, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei rigi da RN1, colonna 2 a RN3. Nel caso in cui la società risulti non operativa per la compilazione della suddetta colonna si rimanda alle istruzioni del rigo RF83. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta (compreso l'importo relativo al credito d'imposta limitato come determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 77 del 1983, dell'art. 11-bis, comma 4, del D.L. n. 512 del 1983, come modificati dall'art. 12 del D.L. n. 269 del 2003), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo.

Resta fermo l'utilizzo delle perdite pregresse con riferimento ai crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento di cui al rigo RN3. Qualora la società dichiarante abbia optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'art. 115 del TUIR, in qualità di partecipante, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi imputati dalle società partecipate (art. 115, comma 3, del TUIR).

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo proprio o derivante dalla partecipazione in società non operative di cui al comma citato.

Nel **rigo RN5**, va indicato:

- in **colonna 1**, le perdite non compensate derivanti dal quadro RF (come sopra individuate), al netto della quota eventualmente utilizzata nel rigo RN4. A tal fine, riportare le perdite non compensate di cui al quadro RF al netto del risultato della seguente somma algebrica, se positiva:

rigo RN1, col. 2 + rigo RN3 - rigo RN6, col. 1

- in **colonna 3**, la perdita risultante dalla somma algebrica tra gli importi dei rigi da RN1, colonna 2 a RN4, colonna 2, ovvero la perdita di cui alla colonna 1 se compilata. Dette perdite vanno diminuite dei proventi esenti dall'imposta, diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare - da indicare in **colonna 2** - che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione dell'art. 109, commi 5 del TUIR. In colonna 3, va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita.

Le perdite residue devono essere riportate nell'apposito prospetto del quadro RS "perdite d'impresa non compensate".

Nel **rigo RN6**, va indicato :

- in **colonna 1** il reddito minimo di cui al rigo RF83 o se maggiore il reddito minimo derivante dalla

partecipazione in società di comodo indicato nel rigo RF57, col. 3;

- in **colonna 2**, il reddito imponibile risultante dalla somma algebrica, se positiva, tra gli importi dei rigi da RN1, colonna 2 a RN4.

Qualora risulti compilata la colonna 1 del presente rigo indicare il maggiore tra l'importo indicato nella predetta colonna e la somma algebrica tra gli importi dei rigi da RN1, colonna 2 a RN4.

Nel **rigo RN7, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta per effetto di provvedimenti agevolativi e, **colonna 3**, la relativa imposta.

Nel **rigo RN8, colonna 1**, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 27,5 per cento e, **colonna 2**, la relativa imposta.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, alla predetta aliquota è applicata una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.

Si precisa che nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli precedentemente indicati l'addizionale si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.

La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.

A tal fine in **colonna 3** va indicato l'importo corrispondente al reddito da assoggettare ad imposta addizionale del 5,5 per cento ai sensi del comma 16-ter dell'art. 81 del decreto legge n. 112 del 2008; in **colonna 4** la relativa imposta addizionale.

Nel **rigo RN9**, va indicata l'imposta corrispondente al reddito imponibile di cui ai rigi **RN7 e RN8**.

Nel **rigo RN17**, va indicata la differenza tra gli importi dei rigi RN11 e RN16.

Nel **rigo RN18**, va indicato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta del rigo RN17, l'ammontare dei crediti di imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN19**, va indicato l'ammontare delle eccedenze dell'imposta, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione, compresa l'eccedenza trasferita dalla società trasparente ex art. 115, di cui al rigo RF65, colonna 6, nonché, con riferimento alla società già consolidante l'eccedenza IRES risultante dal modello CNM 2008 nell'ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo.

Nel **rigo RN20**, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN19 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nel **rigo RN22, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la seconda rata di acconto dell'IRES. In **colonna 2**, va indicato l'importo degli acconti versati (aumentato dell'ammontare esposto nel rigo RF65, colonna 7 nonché degli importi di cui al quadro RK, rigi da RK17 a RK19); i soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell'acconto versato, devono evidenziare in **colonna 3**, l'importo di cui ai rigi RK10 e RK11. Nella **colonna 4** va indicato il risultato della seguente somma algebrica (RN22, col. 1 + RN22, col. 2 - RN22, col. 3).

Nel **rigo RN25, colonna 2** o nel **rigo RN26** va indicato l'importo dell'IRES dovuta o a credito, corrispondente alla seguente somma algebrica:  $RN17 - RN18 - RN19 + RN20 + RN21 - RN22$ , col. 4 + RN24, quest'ultimo importo qualora non restituito ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del D.L. n. 185 del 2008.

Nel **rigo RN25, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRES che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, e che il dichiarante utilizza per il saldo dell'IRES.

L'importo di rigo RN26, per la parte dell'IRES che il contribuente cede a società o ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, va indicato nel **rigo RN27**.

Si ricorda che, l'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o non è rimborsabile né compensabile, se il relativo importo non supera euro 12,00.

## **R8 - QUADRO PN - IMPUTAZIONE DEL REDDITO DEL TRUST**

### **8.1 Generalità**

Il presente quadro va compilato dai Trust con beneficiari individuati (cd. "Trust trasparenti") che ai sensi dell'art. 73, comma 2, del TUIR devono imputare in ogni caso i redditi conseguiti ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, i Trust trasparenti determinano il reddito complessivo senza dover liquidare l'imposta.

In presenza di Trust senza beneficiari individuati (cd. "Trust opachi") i redditi conseguiti restano nella disponibilità del Trust stesso che deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta mediante la compilazione del quadro RN.

Non è escluso, tuttavia, che un Trust sia contemporaneamente opaco e trasparente (cd. "Trust misto") qualora, ad esempio, l'atto istitutivo preveda che una parte del reddito resti nella disponibilità del Trust e una parte invece sia attribuita ai beneficiari individuati. In tal caso, il Trust è soggetto ad IRES per la parte di reddito non attribuita ai beneficiari, per la quale deve compilare il quadro RN, mentre per la parte di reddito e degli altri importi attribuiti ai beneficiari deve essere compilato anche il presente quadro PN.